

BANDO PUBBLICO

Per l'assegnazione delle risorse previste dal "Fondo di sostegno ai comuni marginali" per l'annualità 2021.

Art. 1 - Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del contributo di che trattasi le popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, così come espressamente previsto dal DPCM 30 settembre 2021 e nello specifico:

- a) **le Piccole e Medie Imprese (PMI)**, così come definite dall'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 (e ss.mm.ii.) dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 124 del 20 maggio 2003 recepita con Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 (GU n. 238 del 12 ottobre 2005) che:
- hanno una sede operativa nel Comune o decidono di aprirla;
 - intraprendano nuova attività economica dopo la pubblicazione del presente. Per "**nuova attività economica**" si intende anche l'attivazione di nuovi e ulteriori Codici Ateco. Possono beneficiare delle risorse anche le attività già esistenti che avviino una nuova attività economica nel territorio comunale attraverso apposita unità produttiva. I finanziamenti non possono essere erogati in favore delle attività economiche già costituite sul territorio del comune che si limitino semplicemente a trasferire la propria sede nel medesimo territorio comunale;
 - non sono in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 par. 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (e ss.mm.ii.);
 - sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
 - non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.
- b) Le persone fisiche, che decidono di trasferire la propria residenza e dimora abituale nel Comune;
- c) Le persone fisiche o giuridiche che decidono di aprire una attività commerciale, artigianale o professionale nel Comune.

Art. 2 - Iniziative ammissibili e termini di realizzazione

I contributi sono concessi al fine di realizzare i seguenti interventi:

- Lettera b) comma 2. art. 2 del DPCM del 30 settembre 2021 per concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio comunale, ovvero intraprendano nuove attività economiche nel suddetto territorio sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
- Lettera c) comma 2. art. 2 del DPCM del 30 settembre 2021 per la concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nel Comune a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000.00 euro a beneficiario. Si precisa che nel caso di trasferimento di un nucleo familiare il contributo di Euro 5.000 è erogato una sola volta per singolo immobile.

Ogni soggetto partecipante può presentare una sola domanda di aiuto. In caso di inoltro di più candidature è presa in considerazione l'ultima candidatura inoltrata.

Nella considerazione che il Comune dovrà rendicontare le risorse assegnate entro e non oltre il 30 giugno 2023, le iniziative ammissibili a finanziamento dovranno essere ultimate e rendicontate entro e non oltre il 31 maggio 2023.

Art. 3 - Risorse mobilitate per ciascuna categoria di intervento.

Nel quadro che segue vengono riportate le risorse riferite all'annualità 2021, assegnate a ciascuna categoria di intervento:

Categoria di intervento	Risorse complessive disponibili
Lettera b) concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole	€ 67.681,21
Lettera c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nel Comune	€ 30.000.00

Si precisa che:

- nel caso in cui in una o più delle categorie di intervento si dovessero registrare richieste inferiori alle risorse disponibili, le risorse non utilizzate andranno ad integrare le risorse disponibili assegnate alle altre tipologie di intervento riportate nel quadro precedente;
- nel caso in cui la somma complessiva delle agevolazioni richieste dalle imprese dai professionisti o dalle persone fisiche, dovessero superare il plafond di risorse finanziarie mobilitate, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di coesione sociale, le stesse verranno spalmate su tutte le istanze che saranno dichiarate ammissibili e, conseguentemente, il contributo richiesto venga ridotto proporzionalmente all'entità della somma richiesta dal soggetto partecipante.

Art. 4 – Contributo erogabile

Sono ammissibili le spese direttamente imputabili all'intervento sostenute e pagate dall'impresa beneficiaria successivamente alla data di presentazione della candidatura e comunque successive alla data di pubblicazione del presente Bando.

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimi", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimi" nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014,

relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Nello specifico il sostegno, in forma di contributo in conto capitale, è concesso nella misura massima del 75% della spesa ammissibile al netto di IVA e sempre in presenza di adeguata capienza finanziaria.

Si precisa che, sotto il profilo delle norme in materia di aiuti di Stato, non vi è un esplicito divieto alla possibilità di integrare/cumulare le tipologie di contributi previsti all'art. 2, comma 2, del DPCM 30 settembre 2021 e riportati nel precedente Art. 3, fermo restando il rispetto delle regole generali applicabili in materia di cumulo tra aiuti di Stato ed in particolare di quelle previste dalla già richiamata disciplina sugli aiuti "de minimis".

Art. 5 – Modalità e termini di presentazione della domanda di ammissione al finanziamento e ricevibilità.

Le domande di agevolazione, devono pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del 09/12/2022 o mediante PEC: protocollo@comunecattolicaeraclea.it o tramite consegna al Protocollo comunale sito in Via Rosario n. 85.

La candidatura per l'ammissione alle agevolazioni – pena l'esclusione – si compone dei seguenti documenti:

- domanda di ammissione al finanziamento (Allegato "A") al presente Avviso, completa di tutti gli allegati richiesti;
- dichiarazione sostitutiva sul *de minimis* (Allegato "B").

Art. 6 – Ammissibilità e assegnazione risorse

Il Comune verifica preliminarmente la ricevibilità e l'ammissibilità delle domande pervenute sulla scorta di quanto riportato nei precedenti Artt. 2 e 3 e quindi procede, in ragione delle risorse ripartite per categoria e di quanto espressamente previsto al precedente art. 3, all'assegnazione delle relative risorse.

Ai soggetti proponenti le istanze ammesse e finanziabili è data comunicazione scritta, tramite PEC o all'indirizzo mail riportato nella domanda, dell'ammontare delle risorse assegnate, previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), in ordine alla verifica del rispetto del massimale di Euro 200.000,00, di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 e conseguente registrazione dell'aiuto individuale "*de minimis*".

Il contributo massimo concedibile al medesimo beneficiario, inteso nell'accezione di Impresa unica, ammonta ad Euro 200.000 in 3 esercizi finanziari su base mobile. Nel conteggio di tale massimale si deve tener conto anche di tutti gli altri aiuti "*de minimis*" di cui l'impresa ha già beneficiato/sta beneficiando in relazione ai medesimi esercizi finanziari.

Il Comune procederà a verificare detto tetto massimo attraverso le funzionalità del "Registro nazionale degli aiuti di Stato" ("RNA") ed in particolare attraverso la cd. "visura de minimis", in fase di registrazione di ciascun aiuto individuale, "RNA" evidenzia il plafond ancora disponibile ai fini della concessione di nuovi aiuti "*de minimis*". Pertanto, la concessione potrà attestarsi entro il limite consentito.

Art. 7 – Modalità di erogazione del finanziamento

L'aiuto concesso è accreditato sull'apposito C/C indicato da ciascun beneficiario.

Le richieste di erogazione del contributo devono essere predisposte utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione.

Il contributo concesso verrà così liquidato.

Fino ad un massimo di due quote:

- a) la prima quota a titolo di anticipazione o di stato di avanzamento sotto forma di acconto;
- b) la seconda quota a titolo di saldo.

La prima quota di contributo, può essere erogata:

- a titolo di anticipazione dietro presentazione di polizza fidejussoria, pari al 40% dell'importo del contributo assegnato. Il modulo di richiesta, che sarà allegato all'avviso, deve essere corredato dalla Fideiussione bancaria o polizza assicurativa in favore del comune irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta, di importo pari al contributo anticipato, secondo il modello facsimile allegato all'avviso. La polizza potrà essere estinta, su richiesta, solo a seguito della liquidazione del saldo;
- a stato di avanzamento, a fronte di un ammontare di spesa sostenuta non inferiore al 40 % del totale delle spese ammissibili. Il modulo di richiesta deve essere corredato della seguente documentazione:
 - o elenco riepilogativo delle spese sostenute sottoscritto dal legale rappresentante del beneficiario (Allegato "E").

Il saldo del contributo è erogato dietro presentazione di apposita richiesta – redatta in conformità alla modulistica predisposta – e della rendicontazione finale di spesa secondo le modalità di seguito indicate:

- richiesta di saldo (Allegato "D");
- elenco riepilogativo delle spese sostenute sottoscritto dal legale rappresentante del beneficiario (Allegato "E");
- copia autentica (ai sensi degli artt. 18,19 e 47 del D.P.R. 445/2000) delle fatture emesse dai fornitori e degli altri documenti probatori equivalenti;
- copia dei documenti giustificativi relativi ai pagamenti effettuati e degli estratti conto della banca con evidenziati i relativi movimenti.

Art. 8 – Revoche

Costituiscono cause di revoca totale delle agevolazioni:

- a) la cessazione definitiva, entro cinque anni dall'erogazione del saldo del contributo, dell'attività del beneficiario per la quale siano state concesse le agevolazioni ovvero la messa in liquidazione, la perdita dei requisiti di ammissibilità o l'ammissione a procedure concorsuali del beneficiario medesimo;

- b) il trasferimento dell'attività produttiva beneficiaria del contributo al di fuori del territorio comunale, prima che siano trascorsi cinque anni dalla conclusione dell'intervento;
- c) il rifiuto del beneficiario a consentire i controlli circa la realizzazione dell'intervento;
- d) la mancata osservanza, nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative sulla salvaguardia del lavoro, contestata ed accertata da parte degli Uffici competenti nei confronti del beneficiario;
- e) in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di atti falsi da parte del beneficiario;
- f) l'omessa trasmissione della documentazione finale al comune;
- g) ogni altra causa di revoca prevista dalla legge o dal Bando.

Art. 9 – Gestione dell'intervento

1. Il presente Avviso ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune;
2. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e nel GDPR Reg. UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura in essere. Il titolare del trattamento è il Comune nella persona del suo Sindaco pro-tempore, il responsabile del trattamento dei dati è la dott.ssa Antonina Sciortino

Art. 10 – Obblighi a carico del beneficiario

Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:

- a) archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
- b) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente avviso;
- c) presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
- d) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo Articolo 11;
- e) comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
- f) rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;

Art. 11 – Controlli e monitoraggio

Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica a campione da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente;

Art. 12 – Informazioni per le procedure di accesso

1. In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:
 - il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
 - gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso il Comune di Cattolica Eraclea;
2. Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 giorni entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

Art 13 – Tutela della privacy

1. Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei dati “(GDPR);
2. le imprese beneficiarie, nel presentare la domanda di contributo accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi (Codice Fiscale o Ragione sociale e nome della ditta) e dell'importo del contributo concesso ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. e s.m.i. in materia di trasparenza.

Art 14 – Responsabile del procedimento

Il titolare del procedimento è il Comune di Cattolica Eraclea.

Il Responsabile del Trattamento e Responsabile del procedimento è l'Ing. Francesco Campisi, Responsabile Area Tecnica che opererà in stretta collaborazione con la Responsabile dell'Area II Dott.ssa Antonina Sciortino tel. 0922/846911.

Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@comunecattolicaeraclea.it

La modulistica è reperibile sul sito <http://www2.comune.cattolicaeraclea.ag.it/>

Art 15 – Disposizioni finali

1. L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.
2. Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Cattolica Eraclea.

Fanno parte integrante dell'Avviso i seguenti allegati:

- Allegato “A”: Istanza di finanziamento
- Allegato “B”: Dichiarazione sostitutiva in *de minimis*;
- Allegato “C”: Richiesta di anticipazione;
- Allegato “D”: Richiesta di saldo;
- Allegato “E”: Elenco riepilogativo titoli di spesa.

Cattolica Eraclea, lì 07/11/2022



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Campisi Francesco